DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1979

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (affare IV/29.266 ed altri accordi per la fornitura di zucchero di canna)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/183/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 2,

viste le richieste di attestazione negativa e le notifiche fatte alla Commissione in data 16 luglio 1976, 15 febbraio 1977 e 26 agosto 1977 da Tate and Lyle Refineries Ltd, England, e Manbré Sugars Ltd, England, a norma degli articoli 2 e 4 di detto regolamento n. 17, concernenti gli accordi che le due società hanno congiuntamente stipulato con produttori di zucchero di canna di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), paesi e territori d'oltremare (PTOM) e dell'India,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale delle notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 27 settembre 1978, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del predetto regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione dell'8 novembre 1978 di aprire la procedura,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti del 14 febbraio 1979, espresso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17,

I. CONSIDERAZIONI IN LINEA DI FATTO

Le imprese

1. Tate & Lyle Refineries Ltd è una filiale della Tate & Lyle Ltd, società avente sede nel Regno Unito: Manbré Sugars Ltd è una filiale della Manbré and Garton Ltd, società anch'essa con sede nel Regno Unito. Fra il 16 luglio 1976 e il 26 agosto 1977 la Tate & Lyle Refineries Ltd e la Manbré Sugars Ltd hanno notificato alla Commissione — e richiesto in materia un'attestazione negativa, oppure un'esenzione, a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE — 14 accordi che esse hanno congiuntamente stipulato con 14 Stati, 11 dei quali sono firmatari della convenzione di Lomé ACP—CEE conclusa fra Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la CEE. Dei tre rimanenti contratti due erano stati conclusi con PTOM e uno con l'India.

Gli accordi

2. Tate & Lyle Ltd ha successivamente acquisito una partecipazione maggioritaria nella Manbré and Garton Ltd. Dato che Tate & Lyle Refineries Ltd e Manbré Sugars Ltd avevano in precedenza aderito congiuntamente a ciascuno di detti accordi, queste due società vengono in appresso definite come « le società acquirenti ». I nomi degli Stati con i quali questi accordi sono stati stipulati e il numero di registrazione attribuito dalla Commissione a ogni singola notifica figurano qui di seguito in ordine alfabetico.

Numero di registrazione	*Stato*
29.266	Barbados
29.267	Belize
29.270	Figi
29.272	Giamaica
29.268	Guyana
29.271	India
29.381	Malawi
29.273	Maurizio
29.506	Repubblica popolare del Congo
29.274	St Kitts
29.275	Swaziland
29.276	Tanzania
29.269	Trinità e Tobago
29.277	Uganda

Gli accordi sono trattati congiuntamente nella presente decisione in quanto il loro oggetto ed i loro effetti sono da valutarsi nel loro insieme.

Il prodotto

3. Lo zucchero si ricava dalla raffinazione dello zucchero greggio ottenuto dalla canna da zucchero o dalla

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

barbabietola da zucchero. Il processo di produzione può essere diviso in due fasi : 1) la produzione dello zucchero greggio a partire dalla canna o dalla barbabietola e 2) la raffinazione dello zucchero greggio per ottenere zucchero bianco o bruno. Nella prima fase, la lavorazione della canna o della barbabietola per ottenere zucchero greggio comporta tecniche diverse, mentre nella seconda fase, quella della raffinazione, vengono utilizzate tecniche simili. La prima fase, quella cioè della produzione di zucchero greggio, viene abtitualmente effettuata nei pressi della zone di produzione. Ciò significa che per lo zucchero di canna questa prima fase si svolge nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico in cui la canna è effettivamente coltivata, e che lo zucchero greggio viene in seguito spedito alle raffinerie che si trovano nei pressi del mercato in cui lo zucchero commerciale viene venduto. I due processi sono dunque distinti. Nel caso dello zucchero greggio ottenuto dalla barbabietola, entrambi i processi de lavorazione hanno abitualmente luogo nella stessa fabbrica, che è di norma situata nei pressi delle zone di coltivazione della barbabietola. L'ubicazione degli impianti di raffinazione per la lavorazione delle zucchero greggio si è sviluppata sulla base di criteri commerciali tradizionali. Pertanto, lo zucchero greggio ottenuto dalla canna da zucchero viene prodotto nello Stato in cui la canna viene coltivata, mentre la raffinazione di tale zucchero greggio viene fatta nei pressi della zona del mercato e, per quanto riguarda gli accordi oggetto della presente decisione nel Regno Unito, tali impianti di raffinazione sono situati in zone portuali o nelle immediate adiacenze (Londra, Liverpool, ecc.).

La presente decisione riguarda la prima fase della lavorazione dello zucchero, vale a dire lo zucchero greggio lavorato a partire dalla canna da zucchero coltivata nei 14 Stati menzionati al paragrafo 2 (qui di seguito chiamati « gli Stati esportatori ») ed il rapporto fra tale zucchero greggio e l'insieme del mercato comunitario dello zucchero greggio. Gli accordi oggetto della presente decisione tendono ad assicurare l'approvvigionamento di tale zucchero greggio per la raffinazione da parte delle « società acquirenti » nel Regno Unito. Le loro raffinerie — che sono situate, come si è visto, in zone portuali o nelle loro immediate adiacenze — hanno sempre utilizzato, come materia prima, lo zucchero greggio proveniente dagli « Stati esportatori ». In tutti gli altri Stati della CEE (ad eccezione dell'Italia e della Francia) il fabbisogno del mercato è quasi interamente soddisfatto con le barbabietole coltivate, lavorate e raffinate in detti Stati. La sentenza della Corte di giustizia nella causa Coöperatieve vereniging « Suiker Unie » UA e altri [1] ha analizzato il mercato comunitario dello zucchero.

4. Per quanto riguarda la Francia, circa 350 000 t di zucchero greggio di canna sono importate ogni anno dai dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione per le raffinerie di Nantes, Bordeaux e Marsiglia. La produzione e la lavorazione della canna da zucchero costituisce un elemento essenziale dell'economia di tali dipartimenti francesi d'oltremare. Ad essi si applicano quindi speciali disposizioni comunitarie [2] :

a) lo zucchero greggio prodotto da tali territori viene venduto all'interno della Comunità in applicazione del principio della preferenza comunitaria e senza discriminazioni fra le imprese interessate ;

b) la produzione di tali dipartimenti viene espressamente citata nella quota complessiva francese (ad esempio, per quanto riguarda la campagna saccarifera 1974/1975, la Francia aveva una quota complessiva di 2 996 000 t di zucchero bianco di cui 2 530 000 t per il territorio metropolitano e 446 000 t (bianco equivalente) per i dipartimenti francesi d'oltremare) ;

c) a tali dipartimenti sono applicabili le disposizioni del FEAOG, sezione garanzia ;

d) quando esiste una differenza tra, da un lato, il margine di raffinazione dello zucchero greggio preso in considerazione per la determinazione del prezzo di intervento e del prezzo d'entrata dello zucchero greggio e, d'altro lato, il margine necessario per la raffinazione dello zucchero preferenziale greggio, viene riscosso, all'atto dell'immissione in libera pratica di quest'ultimo, un contributo differenziale fissato per la campagna saccarifera in questione, salvo quando tale zucchero è importato per il consumo diretto o raffinato in uno stabilimento per la lavorazione delle barbabietole. Un importo differenziale pari a tale contributo viene concesso per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nell'ambito della quota massima e raffinato in una raffineria o in un'altra unità di produzione situata nella Comunità. Inoltre, il FEAOG, sezione garanzia, concede una sovvenzione per la raffinazione di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare ;

e) la Francia è autorizzata a concedere a tali territori un aiuto temporaneo di riadattamento come contributo al miglioramento della produttività.

II. VALUTAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA

Situazione economica

5. Dal 1951 fino alla data di adesione alla Comunità economica europea (1° gennaio 1973) la maggior parte dello zucchero di canna greggio necessario al Regno Unito veniva prodotto da Stati appartenenti al Commonwealth, nel quadro del « Commonwealth sugar agreement » del 1951 (in appresso denominato « CSA »),

(1) Raccolta 1975, sentenza nelle cause congiunte 40–48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, pag. 2022-2923, motivi 613/621.

(2) Vedi regolamento (CEE) n. 2623/75 del Consiglio, del 13 ottobre 1975 (GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 1).

che era un accordo collettivo stipulato fra produttori di zucchero del Commonwealth ed il governo britannico. Esso riguardava forniture a lungo termine, destinate al Regno Unito, di quantità definite di zucchero di canna greggio per ogni Stato produttore ad un prezzo convenuto (« quote a prezzo convenuto »). Lo zucchero di canna greggio veniva acquistato dallo Sugar Board, un apposito organismo governativo britannico, che lo rivendeva alle società acquirenti perché lo raffinassero in zucchero destinato al commercio ed ad altri prodotti derivati.

Il CSA garantiva al Regno Unito una fornitura annua di zucchero di canna greggio per un totale di circa 1,74 milioni di t. Detto accordo e talune altre misure interne del Regno Unito hanno originato in questo Stato lo sviluppo di una notevole industria di raffinazione dello zucchero di canna, che occupa circa 6 500 persone. L'esistenza di tale industria in grado di raffinare lo zucchero di canna greggio e successivamente di commercializzarlo ha garantito sul lungo periodo agli Stati produttori una stabilità per gli sbocchi dei loro raccolti.

6. A norma del protocollo n. 17 allegato all'atto di adesione della CEE, il Regno Unito era stato autorizzato sia nel 1973 che nel 1974 a importare dagli Stati esportatori, facenti parti del CSA, quantità di zucchero pari alle quantità delle « quote a prezzo convenuto », a norma di detto accordo. Questa autorizzazione consentiva di mantenere il CSA operativo fino all'inizio del 1975. Tuttavia, come conseguenza dell'adesione, le società acquirenti non erano più autorizzate ad importare « zucchero libero » (cioè zucchero del Commonwealth ma non regolamentato nell'ambito del CSA), e con il quale in precedenza essi potevano sopperire a richieste supplementari, senza versare dazi comunitari all'importazione. Questo ha significato una immediata riduzione di circa 70 000 t delle forniture ad esse destinate in quel periodo. Affinché questa riduzione fosse ripartita equamente, lo Sugar Board ha attribuito le forniture di zucchero di canna greggio a ogni società in proporzione alla quota di mercato che esse detenevano per le vendite.

7. Nel 1975 il Regno Unito, con l'autorizzazione del Consiglio della Comunità economica europea, ha stipulato accordi speciali per la campagna 1975 con taluni Stati produttori di zucchero di canna.

8. La convenzione ACP-CEE è entrata in vigore il 28 febbraio 1975. Il protocollo n. 3 allegato a tale convenzione [1] mira a garantire agli esportatori di zucchero degli Stati ACP certi benefici, dando ad essi accesso ad un tasso preferenziale ai mercati della Comunità per determinate quantità di zucchero di canna. La CEE, all'articolo 25 di detta convenzione, si impegnava ad acquistare e importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna greggio o bianco, originario degli Stati ACP, che tali Stati si impegnavano a fornire alla Comunità. Il protocollo n. 3 fissa le modalità di applicazione che sono contenute nel regolamento (CEE) n. 3330/74 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1487/76 [3]. Inoltre, sulla base di una decisione del Consiglio relativa ai paesi e territori d'oltremare (PTOM), entrata in vigore il 28 febbraio 1975 [4] (e che comprende Belize e St Kitts), le disposizioni di detto protocollo sono state estese anche a questi due Stati. Successivamente, in data 18 luglio 1975 [5], è stato stipulato un accordo fra la CEE e la Repubblica dell'India, in base al quale sono state concordate disposizioni analoghe a quelle della convenzione di Lomé per l'acquisto, l'importazione e la fornitura di zucchero alla CEE da parte dell'India a tariffe preferenziali per determinati quantitativi.

9. Gli accordi preferenziali a norma della convenzione di Lomé ACP-CEE consentono l'ingresso nella CEE ogni anno, dal 1975 al 1980, di 1,42 milioni di t di zucchero di canna greggio non soggette al dazio all'importazione. Questo quantitativo rappresenta una notevole riduzione delle forniture di zucchero di canna greggio disponibile. In precedenza — nel quadro del CSA — l'importazione annua ammontava a 1,74 milioni di t, quantitativo su cui si basa l'attuale capacità di questa industria ad altissima intensità di capitale del Regno Unito. Gli accordi, oggetto della presente decisione, sono stati negoziati con esportatori di zucchero in 11 Stati ACP, due PTOM e l'India per la fornitura alle società acquirenti di 1 134 000 t all'anno fino al 1980. Come si evince dalla tabella che figura nel paragrafo 11, numerosi Stati interessati si sono riservati un'opzione su una certa quantità che essi potrebbero vendere altrove qualora lo desiderassero. Dal canto loro, le società acquirenti potrebbero o anche non potrebbero essere in grado di acquistare tale quantità opzionale, in tutto o in parte.

10. L'impegno di fornitura nel quadro della convenzione di Lomé riguarda la Comunità nel suo insieme e non più specificamente il Regno Unito. Le società acquirenti hanno negoziato gli accordi oggetto della presente decisione in considerazione della loro necessità economica ai fini della continuazione della loro attività commerciale. Resta tuttavia una notevole differenza fra la loro capacità di raffinazione e la quantità di materia prima garantita dagli accordi. La loro capacità è di circa 1,7 milioni di t, mentre gli accordi garantiscono 1,1 milioni di t.

Base giuridica

11. Tutti gli accordi oggetto della presente procedura sono stati liberamente negoziati fra produttori e acqui-

[1] GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1-40 e pag. 114 e 115.

[2] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9 e 10.
[4] GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 43 e 44.
[5] GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

renti. Come esempio del tipo di accordi di cui trattasi, si consideri l'accordo n. 29.266 del 29 aprile 1976 fra Tate and Lyle e Manbré Sugars Ltd (l'acquirente) e Barbados Sugar Producers Association Inc., Barbados Sugar Factories Ltd e Barbados Sugar Exporters Association Inc. (il venditore). Accordi nella forma di scambi di lettere concernenti i prezzi garantiti per gli anni 1976/1977 e 1977/1978 hanno avuto luogo fra la CEE e la Barbados (fra altri Stati ACP) [1]. Gli elementi principali dell'accordo includono le seguenti disposizioni :

a) Il venditore si impegna a vendere e l'acquirente si impegna a comperare zucchero da spedire nel Regno Unito conformemente alle clausole dell'accordo e ai regolamenti (CEE) che potrebbero essere di volta in volta applicabili in vigenza dell'accordo.

b) In base alla parte definitoria dell'accordo :

— per « periodo di consegna » s'intende ogni periodo di 12 mesi con decorrenza dal 1° luglio fino al 30 giugno di ogni anno per tutta la durata dell'accordo ;

— per « quantitativi convenuti » si intendono i quantitativi convenuti per le Barbados a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo modificato (a seconda del caso) conformemente all'articolo 7 del protocollo ;

— per « zucchero ACP » s'intende zucchero di canna, greggio o raffinato, originario degli Stati ACP esportatori, la cui commercializzazione è attualmente disciplinata dal protocollo ;

— per « tasso rappresentativo » s'intende il tasso in vigore alla data in questione ai sensi della normativa relativa alla politica agraria comune della CEE per convertire i prezzi d'intervento del Regno Unito per lo zucchero da unità di conto in sterline ;

— per « importo compensativo monetario » s'intende l'importo compensativo monetario ricevuto o versato a norma dei regolamenti comunitari per ogni quantitativo importato nel Regno Unito.

c) Nel periodo di vigenza dell'accordo (che si considera entrato in vigore il 28 febbraio 1975) il venditore si impegna a vendere zucchero sfuso grezzo proveniente dalle Barbados all'acquirente conformemente alle quantità ed alle condizioni indicate nell'accordo, e l'acquirente si impegna ad importare e a raffinare lo zucchero nel Regno Unito perché venga consumato in questo Stato o nell'ambito della CEE. Lo zucchero venduto nel quadro dell'accordo deve essere di qualità media e deve provenire dalla raccolta in corso o da quella immediatamente anteriore alla data della spedizione.

d) La quantità di zucchero che deve essere fornita in base agli accordi nel periodo che termina il 30 giugno 1975 è la quantità prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 3 (29 600 t), espressa in zucchero bianco, diminuita della quantità di zuccheri speciali spediti nello stesso periodo, espressa in tonnellate di zucchero bianco.

e) Per tutte le consegne effettuate a norma dell'accordo fino al 31 dicembre 1975 il prezzo era di 260 sterline per « long ton ». Le consegne in questo caso si riteneva che dovessero comprendere tutto lo zucchero spedito a norma dell'accordo in navi partenti dalle Barbados entro e non oltre il 31 dicembre 1975.

f) Per tutte le consegne successive effettuate a norma dell'accordo dopo il 31 dicembre 1975, il prezzo, espresso in sterline per « long ton », è il prezzo garantito per lo zucchero greggio negoziato per il periodo di consegna in questione conformemente all'articolo 5 e all'articolo 4, paragrafo 3, protocollo n. 3.

g) Dal 1° luglio al 31 dicembre 1975 l'acquirente s'impegna ad accettare la consegna di una quantità massima di zucchero affinché la quantità totale consegnata dalla Barbados a norma del protocollo n. 3, nel 1975, sia uguale alla quantità concordata.

h) Il pagamento deve venire effettuato in sterline a Londra presso una banca o agente indicato dal venditore.

i) Le disposizioni afferenti alle quantità e ai tempi delle consegne sono soggette a mofidiche entro tolleranze ammesse nell'ambito dei regolamenti comunitari e dei regolamenti di applicazione temporanea.

j) L'acquirente si impegna ad offrire immediatamente al venditore le eventuali condizioni più favorevoli, per l'acquisto di zucchero ACP, di quelle già concordate e che venissero eventualmente accordate ad un altro venditore di zucchero ACP. Inoltre, se un qualunque premio oltre al prezzo garantito (a norma degli articoli 5 e 4, paragrafo 3, del protocollo n. 3), che non sia il premio speciale o un importo fisso, viene versato dall'acquirente a un qualunque altro produttore di zucchero ACP nell'ambito delle condizioni di mercato, lo stesso premio deve venir offerto al venditore.

k) Dal 1° gennaio 1976 l'accordo non vincola le parti in modo da derogare agli accordi da stipularsi fra il governo del Regno Unito e gli Stati ACP esportatori di zucchero a norma della decisione del Consiglio della CEE del 19 novembre 1974 al fine di assicu-

[1] Il primo, in data 14 luglio 1976, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 176 del 1° luglio 1976, pag. 3. Il regolamento (CEE) n. 1654/76 del Consiglio, relativo alla conclusione di un accordo sui prezzi garantiti per lo zucchero di canna per la campagna saccarifera 1976/1977, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 176 del 1° luglio 1976, pag. 3 ; il secondo in data 6 luglio 1977 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 168 del 6 luglio 1977, pag. 43. Il regolamento (CEE) n. 1508/77 del Consiglio concernente la conclusione di tale accordo è stato pubblicato nello stesso numero della Gazzetta ufficiale, pag. 42.

rare — qualora le condizioni di mercato lo giustifichino — un supplemento ai prezzi garantiti o un prezzo alternativo, su di una base comparabile a quella in vigore nel 1975, allo scopo di assicurare al Regno Unito una fornitura regolare ed adeguata di zucchero proveniente dagli Stati ACP.

l) L'accordo è valido fino al 30 giugno 1980 a meno che il venditore, previa notifica scritta al compratore entro e comunque non oltre il 1° luglio 1979, decida di prolungarne la durata fino al 30 giugno 1982.

m) Qualora nel periodo di proroga dell'accordo abbia luogo una revisione del protocollo n. 3, le parti si consultano e, se necessario, vi apportano le opportune modifiche.

I « quantitativi annui convenuti » previsti dal protocollo n. 3, successivamente al giugno 1975 ed i quantitativi annui che devono venir consegnati alle società acquirenti dagli esportatori in ogni Stato a norma di accordi separati sono i seguenti :

(in t espresse in zucchero bianco) (1)

N. di registrazione	Stati in ordine alfabetico	Quantitativi convenuti	Quantitativi per società acquirente	Quantitativi in opzione	Zuccheri speciali
29.266	Barbados	49 300	19 299	—	5 609
29.267	Belize	39 400	35 460	3 940	—
29.270	Figi	163 600	163 600	—	—
29.272	Giamaica	118 300	106 470	11 830	—
29.268	Guyana	157 700	129 311	14 368	14 021
29.271	India	25 000	25 000	—	—
29.381	Malawi	20 000	5 000	—	—
29.273	Maurizio	487 200	440 464	64 736	—
29.506	Repubblica popolare del Congo	10 000	10 000	—	—
29.274	St Kitts	14 800	13 320	1 480	—
29.275	Swaziland	116 400	116 400	—	—
29.276	Tanzania	10 000	10 000	—	—
29.269	Trinità e Tobago	69 000	54 528	6 059	8 413
29.277	Uganda	5 000	5 000	—	—

(1) Il valore espresso in equivalente zucchero bianco viene calcolato mediante una formula applicata allo zucchero greggio.

(Il presente elenco contiene tutti gli accordi oggetto della presente decisione.)

12. Come si può constatare, due Stati hanno deciso di vendere una quantità inferiore alla metà del loro « quantitativo convenuto » annuo ; sei Stati hanno tenuto un « quantitativo in opzione » pari approssimativamente al 10 % del loro « quantitativo convenuto », che, se lo desiderassero, potrebbero vendere ad altri acquirenti ; tre Stati hanno riservato un quantitativo supplementare per consegna di zuccheri speciali tradizionali alla CEE e sei Stati hanno stipulato un contratto di vendita del totale del loro « quantitativo convenuto » alle raffinerie del Regno Unito. Se i venditori che hanno sottoscritto un contratto per vendere il 10 % opzionale altrove che nella Comunità riusciranno o meno a venderlo, ciò dipende dalla misura in cui potranno trarne un beneficio commerciale.

13. Il prezzo da pagare ai produttori di zucchero da parte delle società acquirenti per le forniture effettuate fino al 31 dicembre 1975 ammontava a 260 sterline « long ton », equivalente al prezzo garantito ai paesi produttori dal governo del Regno Unito con l'autorizzazione della Comunità. Per le forniture effettuate successivamente, il prezzo da pagare a norma degli accordi era basato sul prezzo garantito per lo zucchero greggio negoziato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3. Tale prezzo si compone di tre elementi :

i) un importo non superiore al prezzo garantito dalla Comunità agli Stati esportatori. (Tale prezzo — espresso in unità di conto — viene negoziato an-

nualmente tra la Comunità e i paesi ACP interessati « nell'ambito della gamma di prezzi ottenibili nella Comunità, tenuto conto di tutti i fattori economici rilevanti ») ;

ii) in taluni casi, un premio speciale di scarsa rilevanza espresso in un'unica somma per tonnellata di zucchero fornita nel 1975 o in un importo di minore entità per tonnellata fornita durante ciascuno dei 5 anni della garanzia, e

iii) una quota di ogni « premio di mercato » che le società acquirenti possono garantire nella commercializzazione dello zucchero previa deduzione di un margine di raffinazione.

14. Le parti non hanno fissato prezzi di rivendita. Il prezzo di vendita dello zucchero raffinato di canna è soggetto a tutte le disposizioni in vigore, sia nazionali sia comunitarie, e dipende dalle condizioni di mercato nella Comunità. La struttura del prezzo considerata negli accordi consente agli Stati esportatori di trarre beneficio dai prezzi di mercato oltre che dal prezzo garantito dalla Comunità.

15. Gli accordi sono applicabili dal 28 febbraio 1975, ad esclusione dell'accordo Malawi che è del 1° luglio 1976 e di quello stipulato con la Repubblica popolare del Congo che è del 15 luglio 1977. Essi sono validi fino al 30 giugno 1980 e prevedono tutti, ad eccezione di quello del Congo, un prolungamento di due anni. Questo periodo di validità corrisponde ai termini della convenzione di Lomé, e cioè 5 anni a partire dalla data di entrata in vigore che scade il 1° marzo 1980. Le trattative devono essere avviate nel corso dei 18 mesi precedenti detta data per esaminare le disposizioni sostitutive. Tuttavia, il protocollo n. 3 che riguarda la presente decisione è stato stipulato per un periodo indeterminato (articolo 1, paragrafo 1) e nella ipotesi che la convenzione cessi di essere operativa gli Stati fornitori di zucchero e la Comunità hanno convenuto di adottare disposizioni istituzionali atte a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al protocollo n. 3. Successivamente al 1° marzo 1980, il protocollo n. 3 può rimanere in vigore o venir denunciato dalla Comunità nei confronti di ogni Stato ACP e da ogni Stato ACP nei confronti della Comunità, con preavviso di due anni (articolo 10).

16. Il fatto che detto protocollo abbia una durata indeterminata (articolo 1, paragrafo 1) e che la clausola di salvaguardia generale prevista dalla convenzione di Lomé (articolo 10) non sia applicabile (articolo 1, paragrafo 2) dimostra l'importanza attribuita ad esso sia dagli Stati contraenti, sia dalla CEE.

17. Detto protocollo era stato concluso dalla Comunità nell'ottica della politica saccarifera della CEE, quale attuata nell'ambito della politica agraria comune. I prezzi garantiti e le quote di produzione per le barbabietole all'interno degli Stati membri rientrano in tale politica.

L'articolo 39 del trattato elenca fra le finalità proprie della politica agraria comune la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti, e la garanzia di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le disposizioni della convenzione di Lomé, rese esecutive dal regolamento (CEE) n. 3330/74, facilitano il conseguimento di tali scopi in quanto assicurano un'ulteriore fonte di produzione di zucchero greggio al di fuori del territorio della Comunità per i fabbricanti dei prodotti saccariferi insediati nel territorio della Comunità.

18. Per quanto riguarda il sistema praticato nella Comunità, esistono tre categorie di « quote », nel cui ambito devono operare tutte le industrie produttrici di zucchero dei vari Stati membri. Ogni anno il Consiglio dei ministri attribuisce a ciascuno Stato una « quota A », che viene suddivisa da ciascun governo fra i rispettivi produttori di zucchero. Ciascun produttore può beneficiare, per la « quota A » ad esso assegnata, del prezzo d'intervento pieno, che viene stabilito ogni anno dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura. Ad ogni produttore viene inoltre assegnata una « quota B », anch'essa fissata annualmente dal Consiglio, ed espressa in percentuale della « quota A », per la quale il produttore ha del pari diritto di beneficiare del prezzo pieno d'intervento, ma è tenuto a rimborsare alla Comunità una determinata percentuale di tale prezzo, il cosiddetto « prelievo alla produzione » per contribuire alle spese sostenute dalla Comunità per la commercializzazione di tale zucchero.

La terza categoria è denominata « quota C ». Per questa quota non sono fissati quantitativi precisi : essa si applica a tutto lo zucchero prodotto oltre i quantitativi della « quota A » e della « quota B » per le quali è previsto il prezzo d'intervento garantito. Lo zucchero della « quota C » deve essere venduto ogni anno dal produttore all'esterno della Comunità anteriormente ad una determinata data.

Il produttore che desidera esportare zucchero delle quote A e B fuori della Comunità può beneficiare delle « restituzioni all'esportazione » secondo le modalità prescritte dal regolamento (CEE) n. 3330/74. Tali « restituzioni all'esportazione » vengono pagate all'esportatore che ha ottenuto mediante aggiudicazione una restituzione dal FEAOG.

III. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

19. L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE stipula che sono incompatibili con il mercato comune e vietati

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

20. Tutti gli accordi conclusi fra le società acquirenti e gli Stati esportatori sono accordi fra imprese. Ai fini di una esatta valutazione dei loro effetti ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE è necessario considerarli nel loro insieme, in quanto essi condizionano effettivamente una notevole porzione delle fonti di fornitura di zucchero di canna greggio disponibile per le raffinerie CEE, zucchero non soggetto a dazio all'importazione. Tutti questi accordi sono stati conclusi per un periodo di cinque anni, ed erano, salvo uno, rinnovabili ad iniziativa del venditore per altri due anni. Essi concernono tanto la vendita che l'acquisto, e intendono assicurare sbocchi a lungo termine nella Comunità per i paesi produttori e forniture a lungo termine per le raffinerie del Regno Unito. Inoltre, tutti contengono una clausola in base alla quale i prezzi debbono essere modificati verso l'alto se uno dei venditori consegue un prezzo più favorevole degli altri.

21. Tuttavia, nulla indica che l'acquirente si trovasse in una posizione tale da esercitare un potere monopsonistico. Le quantità di zucchero greggio oggetto del protocollo devono essere approvate dalla Comunità, senza bisogno che entrino nella CEE attraverso le esistenti raffinerie. Questi accordi sono stati conclusi liberamente dai venditori ; essi non presentano effetti restrittivi che vadano oltre le normali, reciproche, obbligazioni commerciali fra venditori e acquirenti contenute di regola in questo tipo di contratti a lungo termine.

22. Sembra che ci sia qualche interesse da parte delle raffinerie di zucchero di canna della Comunità ad acquistare parte della quota preferenziale ; a questo proposito va rilevato che gli accordi non impediscono che altre società interessate alla raffinazione dello zucchero greggio possano ottenere forniture. Tali forniture sono disponibili sulla base:

1. di circa 170 000 t di zucchero preferenziale che non rientra formalmente negli accordi (opzioni ed altri quantitativi) e

2. dello zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, che non partecipano a taluni contratti a lungo termine stipulati con raffinerie francesi.

23. Va rilevato che gli accordi sono stati conclusi in circostanze nuove rispetto ai precedenti accordi a termine dei quali tale zucchero greggio veniva importato nella Comunità. Tali tipi di contratti a lungo termine rispondono alle esigenze dei territori in via di sviluppo e sono considerati il modo migliore di continuare i tradizionali scambi commerciali nel contesto delle nuove circostanze e sono conformi agli obiettivi contemplati dall'articolo 39 del trattato.

24. In considerazione di quanto sopra, gli accordi non hanno di per sé per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, e non ricadono quindi nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

Applicabilità dell'articolo 2 del regolamento n. 17

25. La Commissione può attestare che, sulla base degli elementi in suo possesso, e tenuto conto della situazione giuridica, non vi sono motivi per intervenire in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, e che un'attestazione negativa — valida per tutto il tempo in cui la situazione di fatto e di diritto resta quella esistente alla data della presente decisione — può essere concessa agli accordi in questione.

26. Un rilievo è stato sottoposto alla Commissione da parte di terzi dopo la pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C. 229 del 27 settembre 1978. Esso riguarda l'interesse manifestato da una raffineria comunitaria di zucchero di barbabietola ad ottenere forniture limitate di zucchero bianco e non pregiudica la valutazione di fatto e di diritto formulata nella presente decisione in ordine agli accordi di cui trattasi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei riguardi dei quattordici accordi notificati alle date elencate nell'allegato della presente decisione e conclusi da Tate & Lyle Refineries Ltd e Manbré Sugars Ltd con le imprese indicate nello stesso allegato, per la fornitura a lungo termine di zucchero greggio ottenuto da canna da zucchero.

Articolo 2

La presente decisione è indirizzata a ciascuna delle imprese elencate nell'allegato alla presente decisione e inoltre a:

— Tate and Lyle Refineries Ltd, Leon House, High Street, Croydon, UK ;

— Manbré Sugars Ltd, Winslow Road, Hammersmith, London W 6, UK.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Data della notifica	*Impresa*	
16. 7. 1976	Barbados Sugar Producers' Association Inc., Eagle Hall, 13 Barbados Barbados Sugar Factories Ltd Inc., Eagle Hall, 13 Barbados Barbados Sugar Exporters Association, Bridgetown, Barbados	congiuntamente e solidamente
16. 7. 1976	Belize Sugar Industries Ltd, Great Tower Street 21, London	
16. 7. 1976	The Fiji Sugar Corporation Ltd, Suva, Fiji	
16. 7. 1976	Bookers Sugar Company Ltd (Guyana), Cannon Street 83, London	
16. 7. 1976	The Sugar Industry Authority of Jamaica Kingston 10, Jamaica	
16. 7. 1976	The Mauritius Sugar Syndicate, Plantation House, Port Louis, Mauritius	
16. 7. 1976	The St Kitts (Basseterre) Sugar Factory Ltd, Basse Terre, St Kitts	
16. 7. 1976	The Swaziland Sugar Association, Mbabane, Swaziland	
16. 7. 1976	Sugar Development Corporation Tanzania, Dar es Salam, Tanzania	
16. 7. 1976	Caroni Ltd (Trinidad and Tobago), Couva, Trinidad	
16. 7. 1976	Food and Beverages Ltd of Uganda, Kampala, Uganda	
19. 7. 1976	The State Trading Corporation of India Ltd, Chandralok, 36 Yanbath, New Delhi, India	
15. 2. 1977	The Sugar Corporation of Malawi Ltd, Limbe, Malawi	
26. 8. 1977	Société congolaise agro-industrielle, Nkayi, Repubblica popolare del Congo.	